



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CARMAGNOLESI

E

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI GRUPPI INFORMALI

APPROVATI CON DELIB. C.C. N.3 DEL 16/1/1998

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI **CARMAGNOLESI**

APPROVATI CON DELIB. C.C. N.3 DEL 16/1/1998

ART. 1 – FINALITÀ

Ai sensi dell'art.41 comma 1° dello Statuto è istituito presso il Comune di Carmagnola l'Albo delle associazioni al fine di agevolare i rapporti di collaborazione e comunicazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti sul territorio del Comune di Carmagnola.

ART. 2 – REQUISITI

Qualsiasi Associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nell'Albo purchè non abbia scopi di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal Legale rappresentante.

Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo, ovvero, dove esista, lo Statuto e le necessarie informazioni rispetto alle finalità, alle caratteristiche e alla struttura organizzativa, qualora detta informazione non sia già stata trasmessa al competente ufficio comunale.

ART. 4 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo viene automaticamente accolta se l'Associazione ha prodotto la documentazione necessaria ed è in possesso dei requisiti richiesti.

In questo caso l'iscrizione all'Albo verrà notificata all'Associazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'art.2, con provvedimento motivato dal Funzionario Responsabile, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto del successivo art.5 può altresì disporre motivatamente la cancellazione dall'Albo.

Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le Associazioni di volontariato iscritte all'apposito Registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da Leggi Regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

L'iscrizione all'Albo non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte, fatto salvo il poter accedere al patrocinio del Comune, al possibile utilizzo di spazi, locali e attrezzature, al possibile accesso a contributi finanziari e collaborazioni con il Comune sulla base di rapporti stabiliti da apposito regolamento, nonché l'essere informati sui programmi e sulle iniziative dell'Amministrazione che siano di interesse delle Associazioni.

ART. 5 – AGGIORNAMENTO DELL’ALBO

Periodicamente l’Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l’aggiornamento dell’Albo, ovvero richiede l’aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all’art.3. Le Associazioni dovranno, in quest’ultimo caso, rispondere entro 60 giorni.

ART. 6 – VIGILANZA SULL’ALBO

Una commissione esercita il compito di vigilanza sull’Albo e di consulenza sui diritti-doveri delle Associazioni in relazione all’Albo e al Regolamento che determina i rapporti tra Comune e Associazioni.

La Commissione è costituita da:

- Sindaco o suo delegato;
- Un Consigliere indicato dalla maggioranza e uno indicato dalla minoranza;
- Otto rappresentanti delle Associazioni, nominati dal Sindaco su una lista di nominativi proposti dalle Associazioni, così suddivisi per categorie:
 - due rappresentanti del settore d’intervento cultura, spettacolo, tempo libero, due rappresentanti del settore d’intervento volontariato sociale; due rappresentanti del settore d’intervento centri d’incontro, circoli, comitati festeggiamenti, ass. ex combattentistiche, due rappresentanti del settore d’intervento sport;
 - due rappresentanti di Gruppi iscritti al registro dei Gruppi Informali, nominati dal Sindaco su una lista di nominativi proposti dai Gruppi stessi.

Agli incontri della Commissione partecipa un responsabile dell’ufficio comunale di riferimento con funzioni di Segretario.

La Commissione deve riunirsi almeno una volta l’anno e dura in carica due anni.

ART. 7 – PUBBLICITÀ DELL’ALBO

Al fine di agevolare l’effettiva conoscenza da parte di tutte le Associazioni dell’avvenuta istituzione dell’Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso all’Albo Pretorio, l’affissione di apposito manifesto ed eventuali altre forme di comunicazioni.

Al fine di favorire il rapporto di conoscenza e comunicazione tra le Associazioni, tra le Associazioni e la popolazione, tra le Associazioni e il Comune, possono anche essere individuate opportune modalità di informazione circa le finalità e caratteristiche delle Associazioni che sono iscritte all’Albo, mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio, apposite pubblicazioni, strumenti multimediali.

ART. 8 – SEGRETERIA

L’ufficio “Manifestazioni, Sport e Tempo Libero” cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni provvedendo ai correlati obblighi e adempimenti prescritti.

----- ***** -----

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI GRUPPI INFORMALI

APPROVATO CON DELIB. C.C. N.3 DEL 16/1/1998

ART. 1 – FINALITÀ

In considerazione delle caratteristiche dell'Associazionismo sul territorio carmagnolese e al fine di promuovere attività nei settori dell'espressione culturale, del tempo libero, dell'aggregazione sociale, in particolare, ma non esclusivamente, tra i giovani, è istituito presso il Comune un Registro dei Gruppi Informali al fine di facilitare il rapporto di conoscenza di tutte le realtà associative operanti sul territorio e le relazioni tra queste realtà, il Comune e le Associazioni iscritte all'Albo.

Il Registro dei Gruppi Informali ha esclusivamente la finalità di censire tutte le realtà associative informali che intendano aderire all'iniziativa e non determina particolari diritti per i Gruppi iscritti, fatta eccezione per quelli previsti dal Regolamento che regola i rapporti tra Comune e Associazioni.

ART. 2 – REQUISITI

Qualsiasi Gruppo Informale, non in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, ai sensi del relativo Regolamento, ha diritto all'iscrizione al Registro, purchè non abbia scopo di lucro e i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione al Registro dei Gruppi Informali deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dai rappresentanti (in numero di tre).

ART. 4 – ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al Registro dei Gruppi Informali viene automaticamente accolta se il Gruppo ha fornito le informazioni richieste. In questo caso l'iscrizione al Registro verrà notificata al Gruppo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'art.2, con provvedimento motivato dal Funzionario Responsabile, il quale, per il venir meno dei requisiti richiesti può altresì disporre la cancellazione dal Registro.

In caso di necessaria integrazione di documentazione o non accettazione della richiesta di iscrizione al Registro di Gruppi Informali verrà fatta comunicazione al Gruppo da parte dell'Ufficio Competente.

ART. 5 – AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Periodicamente l'Amministrazione può disporre l'aggiornamento del Registro dei Gruppi Informali sulla base delle informazioni e degli accertamenti dell'ufficio competente.

ART. 6 – VIGILANZA SUL REGISTRO

La Commissione di vigilanza sull'Albo, costituita all'art.6 del Regolamento sull'Albo delle Associazioni, ha anche il compito di vigilanza e consulta nei confronti dei Gruppi Informali e

del relativo Registro. Della Commissione fanno parte due rappresentanti dei Gruppi Informali, nominati dal Sindaco su nominativi indicati dai Gruppi stessi.

ART. 7 – SEGRETERIA

L'ufficio "Manifestazioni, Sport e Tempo Libero" cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei Gruppi Informali provvedendo ai correlati obblighi e adempimenti prescritti.